













CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – (CODICE AUSA n.0000602666)

S.U.A. per conto del Comune di Porto Torres

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA PORRINO- COMUNE DI PORTO TORRES

CUC GARA 18 – PORTO TORRES _ PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA "SARDEGNACAT" PER L'APPALTO INTEGRATO VOLTO AD ACOUISIRE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Appalto integrato ai sensi dell'art. articolo 48, comma 5 decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023

CUP I26F22000270001 CIG 99745234C5

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Som	mario	2
	MESSE	
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	7
1.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	7
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3.	IDENTIFICAZIONE	8
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1.	DOCUMENTI DI GARA	8
2.2.	CHIARIMENTI	9
2.3.	COMUNICAZIONI	9
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1.	DURATA, PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	. 14
3.2.	REVISIONE DEI PREZZI	15
3.3.	MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	15
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE	
5.1.	REQUISITI PNRR (AI SENSI DELL'ART. 47 DL N. 77/2021, CONV. IN LEGGE N. 108/2021)	19
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE	21
6.1.	REQUISITI PER I LAVORI	
	6.2 REQUISITI per i servizi di ingegneria e architettura	23
6.3	DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI	
6.4	MEZZI DI PROVA	. 30
7	AVVALIMENTO	. 31
8	SUBAPPALTO	. 32
9	GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	. 33
10	SOPRALLUOGO	. 35
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	. 36
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	. 36
12.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	. 37
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO	. 37
14	CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	. 38
14.1	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	. 39
ISTA	ANZA (DA RENDERE SUL MODELLO A)	. 41
14.2	ISTANZA PROGETTISTI (da rendere sul modello A1)	
14.3	DOCUMENTO "PASSOE"	47
14.4	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	. 47
14.5	GARANZIE – CAUZIONE PROVVISORIA	. 47
14.6	PATTI DI INTEGRITÀ	. 47
14.7	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDA	.TO
	PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MAR	ZO
	1942, N. 267	47

	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	
14.9	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	48
14.1	0 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	49
15	CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	49
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	51
	COMMISSIONE GIUDICATRICE	
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	57
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	58
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	59
	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.	
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	60
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	61
26.	ACCESSO AGLI ATTI	
	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	61

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica tramite la piattaforma "SardegnaCAT", alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e realizzazione dei lavori "PNRR-M4C1-I3.3 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA PORRINO.— COMUNE DI PORTO TORRES", come meglio esplicitati nel PFTE.

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Porto Torres

Piazza Umberto I – 07040 Porto Torres (SS)

Codice fiscale / P. IVA: 00252040902

https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html

Normativa di riferimento:

Il presente bando è redatto in conformità al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" entrato in vigore il 01 Aprile 2023 e divenuto efficace il 01 Luglio 2023 di seguito denominato "Codice".

Il presente bando tiene conto delle disposizioni normative ancora in vigore dopo il 01 Luglio contenute nel D.P.R. n. 207/2010, nella Legge 23 maggio 2014, n. 80 e nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Ai sensi dell'art. **225 comma 8 del Codice**, trattandosi di progetto finanziato in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui:

- i) al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- ii) al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

iii) nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Ai sensi dell'art. **225 comma 9 del Codice**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei corrispondenti articoli del DPR n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 52 comma 1 della Legge n. 108/2021 nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50|2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. (cfr. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023).

Il Comune di Porto Torres facente parte integrante della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2022 ha approvato l'accordo associativo convenzionale relativo all'istituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), gestita dalla stessa RETE, ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n.50/2016.

Sulla base di tale accordo, tra il Comune suindicato, quale SOGGETTO ATTUATORE dell'intervento, e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, è stata stipulata idonea convenzione per la quale la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della RETE cura la gestione delle procedure di gara nei termini previsti Regolamento per la gestione della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: Rete Metropolitana del Nord Sardegna

Palazzo Ducale, Piazza del Comune 1, 07100 Sassari C.F. 92148160903

CODICE AUSA: 0000602666

https://retemetropolitananordsardegna.info/it

PEC: retemetropolitananordsardegna@pec.it

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato **verificato** da soggetto che dispone di un sistema interno di controllo della qualità di cui all'art. 26 comma 6 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 vigente al tempo.

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato **approvato** con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 03/02/2023.

L'appalto è inserito nei vigenti strumenti di programmazione ed è finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per € 7.800.000,00.

In particolare, è inserito nell'ambito della: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Istruzione e ricerca –Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole".

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR nonché tutti requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Agli operatori economici si richiede di dichiarare di assumere gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC.

Tra gli altri:

Dovranno essere rispettate tutte le condizioni, le Milestone ed i Target contenute nell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero per l'ottenimento del finanziamento PNRR compresi gli obiettivi finanziari, di monitoraggio in itinere, di corretto avanzamento dei lavori e di correzione tempestiva in caso di scostamenti.

Fase procedurale	Termine ultimo	Documento da produrre	
Aggiudicazione dei lavori e servizi	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione	
Avvio dei servizi\lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna	
Conclusione lavori	Entro il 31 Dicembre 2025	Verbale di ultimazione lavori	

- il principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" DNSH)
- il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
- l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione; (riferimento al Next Generation EU);
- il superamento dei divari territoriali;
- il rispetto e promozione della parità di genere; (Gender Equality);
- la protezione e valorizzazione dei giovani.

Con decisione di contrarre n. 1778 del 24/07/2023, del Comune sopra indicato si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'articolo 48, comma 5 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto disposto dall'art. 44 comma 4 e dall'art. 108 comma 2 lett. e) del Codice.

In base all'art. 225 commi 8 e 9 del Codice è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'affidamento avviene mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

Si precisa che sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 8/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica n.256 del 23 giugno 2022 recante "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI" di seguito denominati **CAM.**

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero:

https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI_183_06_08_22_Allegato_Edilizia.pdf

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il Comune di Porto Torres [codice NUTS ITG25]

CIG: 99745234C5

CUI: L00252040902202300001

CUP: I26F22000270001

CPV: 45214000-2 Lavori di costruzione di edifici

CPV 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

Dirigente della C.U.C: ing. Giovanni Antonio Pisoni

Responsabile Unico del Progetto. Ing. Massimo Ledda – Dirigente Comune di Porto Torres

Responsabile della fase di affidamento: Dott. Marco Azara dipendente del Comune di Porto Torres

Supporto alla fase di gara: Dott.ssa Maria Goseli Rete Metropolitana;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle norme di funzionamento della piattaforma reperibili liberamente sul sito https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.retemetropolitananordsardegna.info/it nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo e tramite la messaggistica del Portale SardegnaCat.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei seguenti documenti:

 Deliberazione della Giunta regionale n.38/12 del 30 settembre 2014 di istituzione del Mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna

- Direttiva generale per l'acquisizione di beni servizi in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna
- Allegato 6 Disciplina del sistema di e-procurement
- Allegato 5 Disciplina per l'utilizzo del mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna
- Allegato 3 Capitolato speciale
- https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma:
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo
 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara
- b) I seguenti Modelli:

Modello A: istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive

Modello A1: istanza di partecipazione progettisti

Modello B DGUE

Modello C Patto di integrità CUC

Modello D Patto di integrità Comune di Porto Torres

Modello E Informativa privacy CUC

Modello F Dichiarazioni ausiliaria

Modello G Titolare effettivo PNRR

Modello H: offerta economica

- c) Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17.06.2016
 - Onorari SIA
 - Onorari geologica
- d) Progetto di fattibilità tecnica ed economica
- e) Capitolato tecnico
- f) Computo metrico estimativo
- g) Calcolo manodopera
- h) Schema di contratto

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/documenti/bandi/bandi-gara/ e sulla Piattaforma.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **sei** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma (sezione "Messaggi"), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema di messaggistica di SardegnaCAT.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Messaggi".

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione e monitorare periodicamente la sezione, al fine di prendere visione di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori denominati "PNRR-M4C1-I3.3 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA PORRINO. – COMUNE DI PORTO TORRES".

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, la suddivisione in lotti non garantirebbe i principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dell'appalto.

La suddivisione non consentirebbe di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ragione della natura stessa dell'appalto, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale e poiché la suddivisione in lotti comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'appalto.

L'appalto che si intende affidare comprende:

- a) la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 50\2016 e degli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara dalla stazione appaltante e da questa approvato; le prestazioni richieste sono specificamente elencate nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17.06.2016".
 - Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile e per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. L'affidatario è tenuto a recepire eventuali osservazioni e prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi o di verifica e le modifiche ordinate dalla stazione appaltante entro i termini accordati dal RUP.
- b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Disciplinare, dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dai successivi livelli di progettazione.

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice è di seguito rappresentato:

Tabella n.1 - Importi

	Descrizione attività	Importo (€)		
D (4)	Progettazione definitiva	ı	297.362,75	
Progettazione (A) CPV 71240000-2	Progettazione esecutiva	ı	186.961,01	
C1	Totale progettazione		484.323,76	
Lavori (B) CF Compresa m	5.700.000,00			
Costi per la sicur	170.000,00			
Manodopera	Manodopera (D)			
	Quadro riassuntivo ap	palto		
Importo comp	olessivo soggetto a ribasso	A + B - D	4.698.259,19	
Costi per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)			170.000,00	
Manodopera (non soggetta a ribasso)			1.486.064,57	
Т	otale appalto		6.354.323,76	

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi stimati della manodopera ammontano a € 1.486.064,57 e non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Per le prestazioni di progettazione, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a \in 0,00 e non è necessario indicare la stima dei costi della manodopera.

In considerazione della natura di prestazione intellettuale peri servizi tecnici in oggetto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice e seguendo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al bando tipo ANAC n.1, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in conformità al comma 1 del medesimo articolo è il seguente:

- Codice CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative

TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

A) Prestazione professionale relativa al servizio di ingegneria e di architettura

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle categorie e dei relativi importi presunti:

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe

		ID. OPERE	Grado di	Importo opere
Categoria	Codice	Descrizione	complessità	del presente appalto di

				servizi
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	€ 3.014.439,56
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in Cemento armato - Verifiche strutturali relative -Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95	€ 774.263,93
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali -Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	€ 454.913,96
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,95	€ 794.508,31
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	1,15	€ 831.874,24

Le prestazioni richieste sono specificamente elencate negli allegati di cui all'art. 2.1 del Disciplinare.

I corrispettivi per la progettazione potranno essere rideterminati a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo sulla base degli importi e delle categorie effettive.

L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle eventuali variazioni e/o integrazioni al progetto definitivo ed esecutivo che potranno essere richieste dalla S.A. e/o da Enti terzi per la sua approvazione.

Sui livelli di progettazione da redigersi a cura dell'affidatario verrà effettuata la verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte di soggetti di cui all'articolo 66 del Codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero da parte di organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Gli interventi oggetto di progettazione sono inseriti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH).

La prestazione dovrà rispettare i principi del PNRR consultabili al link:

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani

In ogni caso dovranno essere applicati i vincoli più restrittivi tra i CAM e i principi DNSH del PNRR.

Dovrà essere prodotto in ogni singola fase progettuale uno specifico elaborato atto a dimostrare il rispetto di tali principi secondo le linee guida pubblicate dal Governo italiano.

Nel rispetto dell'avviso pubblico per la presentazione della proposta di finanziamento, la progettazione del nuovo edificio, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà conseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al **requisito NZEB** - Nearly Zero Energy Building - previsto dalla normativa italiana).

In applicazione dell'articolo 8 comma 1 della Legge n. 120\2020 si procederà all'esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti.

B) Lavori

Ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.b) del DPR n. 207/2010 il progettista incaricato alla redazione del PFTE ha proceduto all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo al fine di definire le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all'individuazione:

- della categoria prevalente;
- delle categorie scorporabili di importi superiori e inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di opere come previste alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice.

Lavorazione	Categoria	Importo €	%	Prevalente o scorporabile
Edifici civili e industriali	()(÷ l	G1 4.080.092,35 70,0 PREVALENTE		PREVALENTE
Impianti Tecnologici	OG11	1.789.907,65	30,0	SCORPORABILE

Ai sensi dell'art. 18 comma 21 Allegato II.12 del Codice rileva la categoria OG11 in quanto riferibile a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS 28 e OS 30 di importo pari almeno alle percentuali indicate dal comma stesso.

Lavorazione	Categoria	Importo €
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	454.913,96

Impianti termici e di condizionamento	OS28	794.508,31
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	540.485,38

3.1. DURATA, PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

I tempi di svolgimento dell'appalto ed i lavori sono dettati dalle milestones stabilite nel PNRR (si richiamano le scadenze PNRR richiamate in premessa). Al fine di rispettare le scadenze imposte dall'Unione Europea si stabilisce quanto segue:

- 1. le prestazioni oggetto dell'appalto relative alla fase di progettazione devono essere eseguite nei seguenti termini:
 - A) Progetto definitivo: **50** (**cinquanta**) giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale per l'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 8 comma 1 della Legge n. 120/2020.
 - B) Progetto esecutivo: **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta verifica ed approvazione del progetto definitivo.
- 2. Le prestazioni oggetto dell'appalto relative alla fase di esecuzione delle lavorazioni devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **570** (**cinquecentosettanta**) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I termini temporali sono da intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di pareri/nulla osta o permessi comunque denominati da parte delle Amministrazioni competenti.

Ci si riserva la facoltà di accorpare i livelli progettuali.

È sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, co. 1 lett. a) della L. n. 120.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una **penale** in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non potrà superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, per ogni giorno di anticipo verrà applicato a carico dell'Impresa appaltatrice un **premio di accelerazione**, in misura giornaliera determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo di somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

A seguito delle sopravvenute prescrizioni per i lavori che fanno capo al PNRR ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del DL 77/2021 conv. Con Legge n. 108/2021, si stabilisce di applicare una penale pari all'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di violazione degli obblighi stabiliti nel comma 3 dell'articolo 47 sopra richiamato, quindi di omessa trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere prevista nel primo periodo del comma 3;
- b) nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, quindi di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- c) nel caso di violazione dell'obbligo di assicurare le quote di occupazione delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali,

obbligo stabilito nella determinazione a contrarre, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 sopra richiamato dell'art. 5.1 del presente Disciplinare.

In ogni caso le penali comminate per i motivi sopra definiti non possono superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il R.U.P. procederà all'applicazione della penalità.

La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;
- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempienza. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del DL 77/2021, la violazione dell'obbligo di cui al punto a) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

In applicazione degli artt. 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera o del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si applica l'art. 120 del Codice. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono quelli indicati dall'art.65 del Codice, purchè in possesso dei requisiti (generali e speciali) previsti dalla Legge e dal presente bando. In particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In quest'ultimo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ciò che concerne le ulteriori regole di costituzione del raggruppamento e del mandato speciale che i partecipanti conferiscono al soggetto indicato come mandatario, valgono le disposizioni di cui all'art.68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 del Codice e dal comma seguente.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tale regola sul recesso è applicabile anche ai soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere da b) a f).

Consorzi non necessari (art.67 del Codice)

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto,

ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Per i servizi in oggetto sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel comma 1 dell'art.66 del Codice ed in particolare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la partecipazione alla procedura i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del Codice, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico può pertanto partecipare con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE (dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti nel modello A.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove il mandante è:

- 2.a) un soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e), g) del Codice;
- 2.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 parte V dell'Allegato II.12 del Codice. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

E' necessario compilare per ciascun operatore economico il modello A1 e il DGUE.

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra i requisiti di progettazione mediante indicazione (incarico) di:

- 3.a) un singolo soggetto o di più soggetti non raggruppati fra di di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e), g) del Codice;
- 3.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 parte V dell'Allegato II.12 del Codice. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

E' necessario compilare per ciascun operatore economico il modello A1 e il DGUE.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra l'Ente e il concorrente stesso.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione automatica di cui all'art.94 del Codice;
- b) Le cause di esclusione di esclusione non automatica di cui all'art.95 del Codice.

Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti espulsivi ai sensi degli articoli 96 e 98 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Possesso dei requisiti di ordine generale per gli operatori economici plurisoggettivi

i) partecipazione da parte di Consorzi stabili (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro): i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art.67 comma 3 del Codice);

ii) partecipazione di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di operatori economici: tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (art.68, comma 13, del Codice).

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Porto Torres e della Centrale di Committenza della Rete Metropolitana del Nord Sardegna e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la sussistenza di situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art.95, comma 1, del Codice).

5.1. REQUISITI PNRR (AI SENSI DELL'ART. 47 DL N. 77/2021, CONV. IN LEGGE N. 108/2021)

In relazione alle disposizioni previste dalla Legge 108/2021, in particolare all'art.47- Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC 1 e per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:

- comma 2 art. 47: **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- comma 3 art. 4: **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici diversi da quelli indicati al comma 2 che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 dalla Legge 108/2021.

In base alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 della Legge n. 108/2021 come di seguito:

- **A tutti gli operatori economici:** è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)

In conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" si specifica che l'obbligo delle assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'Operatore Economico esegue tramite subappalto o avvalimento.

Per un'esemplificazione del calcolo finalizzato al rispetto delle quote sopra indicate si rinvia al PARAGRAFO 5 del DECRETO DEL 7 DICEMBRE 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

Trattandosi di procedura afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR sono indicati i seguenti **Requisiti di esecuzione**:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

N.B Sulla base delle "Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, si precisa che la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, Legge n. 108/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste.

In ordine all'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si richiama, altresì, il recente parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n.1133 del 12/01/2022 nel quale si conferma che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR vale solo per le "assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali<u>" e che non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.</u>

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali

6.1. REQUISITI PER I LAVORI

L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere qualificato, secondo le regole previste dall'Allegato II.12 del Codice.

Il possesso dell'attestazione di qualificazione (in corso di validità e rilasciata da S.O.A. autorizzata) per le categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui al presente disciplinare (si veda tabella che segue) rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

I lavori della categoria prevalente e della categoria scorporabile sono i seguenti:

		ategoria Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
Lavorazione	Categoria			Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	4.080.092,35	70,0	PREVALENTE	SI Subappalto nei limiti di legge	SI
Impianti Tecnologici	OG11 (s.i.o.s.)	1.789.907,65	30,0	SCORPORABILE	SI 100%	NO

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la categoria scorporabile **OG 11**:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA di classifica adeguata di cui all'Allegato II.12 del Codice in corso di validità;
- in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto ad operatore in possesso di qualificazione di detta categoria fermo restando che in tal caso deve essere posseduta la qualificazione in termini di importo con riferimento alla categoria prevalente OG 1;
- ovvero, in assenza di qualificazione, obbligo di costituzione raggruppamento.
- considerato che le opere sono caratterizzate da notevole contenuto tecnologico e rilevante complessità tecnica, facendo applicazione di quanto consentito dal comma 11 dell'art.104 del Codice, NON E' CONSENTITO ricorrere all'avvalimento

L'appaltatore dovrà dimostrare in corso di esecuzione i requisiti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Per i servizi di ingegneria, il concorrente in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione dovrà presentare il DGUE e le dichiarazioni integrative per ogni professionista interno (progettista, coordinatore della sicurezza, geologo) indicato ai fini della partecipazione. Tali professionisti devono possedere i requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità e di capacità richiesti ai successivi paragrafi.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art.17 dell'Allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art.16 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.2 REQUISITI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice. In particolare:

a) (per professionisti singoli o associati – art.66 del Codice e 34 All.II.12

- 1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- 2. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

b) (per le società di professionisti – art.66 comma 1 lettera b) del Codice e art.35 All.II.12)

- 1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- 2. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e in particolare:
 - o i soci;
 - o gli amministratori;
 - o i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

L'organigramma di cui al numero 2) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

c) (per le società di ingegneria - art.66 comma 1 lettera c) del Codice e art.36 All.II.12)

- 1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
- 2. presenza del direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:
- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- 3. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e in particolare:
 - o i soci:

- o gli amministratori;
- o i dipendenti;
- o i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

d) (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE- art.66 comma 1 lettere a) e g) del Codice e art.38 All.II.12)

Per gli operatori di cui sopra, i requisiti di cui alle lettere a) e b) che precedono devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Ai sensi del comma 2 dell'art.38 Allegato II.12 del Codice i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

e) (per i raggruppamenti temporanei - art.66 comma 1 lettera f) del Codice e art.39 All.II.12)

Fatto salvo il disposto dell'art.68 del Codice, per gli operatori di cui sopra, i requisiti di cui alle lettere a) e b) che precedono devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Inoltre, sempre per i raggruppamenti temporanei di cui trattasi:

- 1. devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
- N.B. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
 - 2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
 - a. un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alla lettera che segue:

- 1) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- 2) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- 3) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti

individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

f) (per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura. - art.66 comma 1 lettera e) del Codice e art.37 All.II.12)

Tali soggetti sono tenuti a:

- 1) a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
- 2) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - i) legale rappresentante;
 - ii) amministratori;
 - iii) soci, soci fondatori, associati;
 - iv) dipendenti;
 - v) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- 3) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico di cui al punto che precede, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti di cui alla presente lettera (soggetti di cui all'art.66 comma 1 lettera e) del Codice) delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, nel Gruppo di Lavoro è richiesta la presenza delle figure minime professionali indicate nella successiva tabella, in possesso dei relativi requisiti professionali.

Tabella n.3 - Gruppo di lavoro.

Figura professionale	Requisiti		
Ingegnere o architetto responsabile della progettazione architettonica.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice		
Ingegnere o architetto responsabile della progettazione delle strutture.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice		
Ingegnere o architetto responsabile della progettazione degli Impianti Meccanici.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti dal DM 22/01/2008 n.37.		
Ingegnere o architetto responsabile della progettazione degli Impianti elettrici.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti dal DM 22/01/2008 n.37.		
Professionista Geologo.	Iscrizione all'albo dei Geologi o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.		
Professionista responsabile della progettazione antincendio.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Iscrizione nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.		
Professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente		
Professionista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice		
(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice			

È possibile per un professionista ricoprire più di uno dei ruoli di responsabilità indicati nella tabella precedente, Il concorrente dovrà indicare nel modello apposito (Modello A o Modello A1 a seconda del caso) i nominativi dei professionisti individuati, dichiarando e specificando per ciascuno i dati anagrafici e le ulteriori informazioni richieste con riferimento al ruolo/ funzione ricoperta.

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di seguito richiesti sono volti a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dell'incarico.

a) Avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura (da dichiarare nel Modello A o Modello A1 a seconda del caso) negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione e relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari (o superiore) a 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna della classi e categorie di seguito indicate:

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

		ID. OPERE	Importo opere		Importo
Categoria	Codice	Descrizione	del presente appalto di servizi	Coeff.	complessivo minimo per elenco servizi
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	€ 3.014.439,56	x 1	€ 3.014.439,56
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in Cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	€ 774.263,93	x 1	€ 774.263,93
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali -Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas		€ 454.913,96	x 1	€ 454.913,96	

		medicali - Impianti e reti antincendio			
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 794.508,31	x 1	€ 794.508,31
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	€ 831.874,24	x 1	€ 831.874,24

b) Avvenuto espletamento (servizio di punta) di almeno n. 1 servizio di ingegneria e di architettura (da dichiarare nel Modello A o Modello A1 a seconda del caso) negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione e relativo ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari (o superiore) a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna della classi e categorie di seguito indicate:

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi di punta

	ID. OPERE		Importo opere		Importo
Categoria	Codice	Descrizione	del presente appalto di servizi	Coeff.	complessivo minimo per elenco servizi
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	€ 3.014.439,56	0.6	1.808.663,74 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in Cemento armato - Verifiche strutturali relative -Ponteggi, centinature e strutture	€ 774.263,93	0.6	464.558,36 €

		provvisionali di durata superiore a due anni.			
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali -Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 454.913,96	0.6	272.948,38 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 794.508,31	0.6	476.704,99 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	€ 831.874,24	0.6	499.124,54 €

Il servizio di punta per ciascun ID Opere non è frazionabile.

Si precisa e si stabilisce quanto segue:

- a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- b) verranno presi in considerazione i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consistenti nella redazione del progetto di livello definitivo e/o esecutivo.
- c) ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria ("edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"), le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, così come confermato dall'art. 8 del D.M. 17/06/2016;

Tale criterio secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" non è applicabile alla categoria "IMPIANTI", poiché nell'ambito della categoria "IMPIANTI" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria "impianti" ma contrassegnati da "Id.Opere" differenti, anche se di complessità maggiore. Unica eccezione per i servizi relativi a lavori appartenenti all'Id. "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id."IA.03".

- d) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- e) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio individuato nella documentazione di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- f) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;

I servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Le prestazioni valutabili per appalti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono unicamente quelle in cui esiste un progetto approvato dal committente pubblico. Non sono valutabili le prestazioni effettuate unicamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara su incarico dell'appaltatore.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori.

6.3 DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI

Per tutto ciò che concerne la disciplina del possesso dei requisiti speciali in capo ai vari operatori economici si rimanda alle disposizioni contenute nella Parte IV dell'Allegato II.12 del Codice

6.4 MEZZI DI PROVA

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico e il "FVOE" (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presso l'A.N.A.C. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà all'operatore economico la

presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

7 AVVALIMENTO

l concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari e ciò per le seguenti (anche cumulative) finalità:

- a) per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare
- b) per migliorare la propria offerta ("avvalimento premiale")

Nel contratto di avvalimento, concluso necessariamente in forma scritta, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano obbligatoriamente se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un <u>requisito di partecipazione</u> o a <u>migliorare l'offerta del concorrente</u>, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare specificatamente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'operatore economico. Inoltre, nel caso di "avvalimento premiale", l'operatore economico dovrà redigere e produrre un separato contratto di avvalimento (sempre con la firma scritta obbligatoria) in cui dovranno essere specificate le risorse altrui che serviranno ad ottenere la premialità prevista nel presente disciplinare.

Si precisa che il contratto di avvalimento concluso per la finalità di cui alla lettera a) che precede farà parte della "Busta A documentazione amministrativa" mentre il contratto di avvalimento premiale farà parte della "Busta B Offerta tecnica".

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al Gruppo di lavoro minimo richiesto, il concorrente, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dalla Legge in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione dell'allegato "Modello F Dichiarazione ausiliario" e di un proprio DGUE.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o

per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del Disciplinare.
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del Disciplinare.
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di know-how, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (cfr. anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012).

Nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di Avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivante dal contratto di Avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Nel caso in cui il soggetto indicato come ausiliario non soddisfi un pertinente criterio di selezione o nei suoi confronti sussistono motivi di esclusione, ai sensi dell'art.104, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire il soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al paragrafo 14.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante il meccanismo del "soccorso istruttorio", la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria. È altresì sanabile, con le modalità del "soccorso istruttorio", la mancata produzione o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati entrambi gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

Fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso secondo quanto disposto nel presente paragrafo e nell'art.119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende eseguire personalmente e quelle che intende affidare in subappalto a terzi (specificando la relativa percentuale rispetto agli importi previsti dal presente Disciplinare). In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Subappalto lavori

Potrà essere concessa in subappalto, qualora il concorrente lo richieda sin dalla partecipazione alla gara, una quota della categoria prevalente OG1 fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente

La categoria scorporabile OG11 è subappaltabile per intero.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, intenda qualificarsi tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla gara non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla categoria scorporabile per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Subappalto prestazioni professionali

A garanzia della riconducibilità delle prestazioni specialistiche ai professionisti indicati in sede di offerta, non è consentito agli operatori economici affidatari il subappalto di tali prestazioni. L'Aggiudicatario può avvalersi del subappalto con riferimento alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, alla esecuzione di sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.

L'Aggiudicatario può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Aggiudicatario per le prestazioni a lui affidate.

Ai sensi dell'articolo 119, c.12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari a:

j	n.	Descrizione delle prestazioni	Importo a base di gara	Esclusione art. 106 c. 11	Importo da garantire (2%)
	1	Progettazione definitiva	€ 297.362,75	Si	€ 0,00

2	Progettazione esecutiva	€ 186.961,01	Si	€ 0,00
3	Lavori	€ 5.870.000,00	No	€ 117.400,00
		€ 117.400,00		

salvo quanto previsto all'art. 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione che può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi elencate all'allegato II.13 del Codice.
 - Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Non obbligatorio in quanto non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

L'eventuale richiesta di sopralluogo, qualora ritenuto opportuno dal concorrente al fine di formulare una offerta più ponderata, va inoltrata al RUP del Comune di Porto Torres attraverso il sistema di messaggistica di

SardegnaCAT e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta dovrà essere inoltrata almeno dieci giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, in G.U. Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; l'operatore dopo la registrazione al servizio, deve indicare al sistema il CIG della gara in oggetto a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PassOE che il concorrente dovrà inserire nella busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa. Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate, la mandataria invierà il PassOE complessivo generato accorpando i PassOE delle diverse mandanti. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 09:00 del giorno 28/08/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, che il concorrente dovrà produrre mediante inserimento a sistema nelle varie sezioni della Piattaforma ivi previste:

- A. "Busta Qualifica" contenente la **Documentazione amministrativa**.
- B. "Busta Tecnica" contenente l'Offerta Tecnica
- C. "Busta Economica" contenente l'**Offerta economica**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica la disciplina del "soccorso istruttorio" così come delineata nel presente atto e nell'art.101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di tre giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di tre giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni;
- 2) (eventuale) Modello A1 Istanza di partecipazione progettisti
- 3) Modello B DGUE;
- 4) Modello C Patto di integrità CUC;
- 5) Modello D Patto di integrità Comune di Porto Torres;
- 6) Modello E Informativa privacy;
- 7) Modello G Titolare effettivo PNRR;

- 8) (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 14.8 (Modello F eventuale);
- 9) (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 14.9;
- 10) (eventuale) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
- 11) PASSoe;
- 12) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 13) Garanzia provvisoria;
- 14) Comprova assolvimento imposta di bollo;

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l'allegato "Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'operatore economico che svolge le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, in qualità di operatore <u>raggruppato o individuato</u>, redige la domanda di partecipazione secondo l'allegato "Modello A1 Istanza di partecipazione e autodichiarazioni progettisti".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (tra quelle previste all'art. 4 del presente disciplinare e dagli art.65 e 66 del Codice)

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e specifica le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, indicano in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- a) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

- COPIA SCANSIONATA DEL MOD. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente alla domanda di partecipazione, paria € 16,00. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:
 - Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento,
 - Sez. Dati Anagrafici, al puntov5, devono essere riportati i seguenti:

Ragione sociale: Comune di Porto Torres

- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il seguente codice RL7
- Sez. Dati del versamento, al punto 11"Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo- GARA PNRR-M4C1-I3.3 Nuova scuola. CIG 99745234C5.
- tramite il servizio @e.bollodell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban che potrà essere richiesto alla stazione appaltante per il tramite del RUP qualora necessario e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
 - A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
- In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

ISTANZA (DA RENDERE SUL MODELLO A)

L'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'allegato modello A, dichiara:

- dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- la forma di partecipazione;
- di non trovarsi (anche con riferimento ai soggetti indicati all'art.94, comma 3, del Codice) in alcuna delle situazioni di esclusione (sia automatica che non automatica) dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dagli articoli 94 e 95 del Codice;
- l'impegno di cui all'art. 11 del Codice;
- che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui plurima di cui all'articolo 67, comma 4 e 68, comma 14, del Codice;
- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383;
- che non sussistono conflitti di interesse di cui all'articolo16 del Codice;

- remunerativa l'offerta economica presentata;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo https://www.comune.porto-torres.ss.it/.galleries/doctesti_amm_trasp/Codice_di_comportamento_agg_dicembre_2022.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare le clausole contenute nei patti di integrità;
- di aver preso visione l'informativa e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di impegnarsi a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante per eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui in premessa;
- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni;
- il domicilio fiscale e l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
 l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni, le Milestone, i Target ed i principi contenuti nel PNRR;
- di accettare la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti;
- l'eventuale subappalto;
- l'eventuale possesso di certificazione ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art 106 comma 8 del Codice;
- l'impegno per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
- l'impegno per gli operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di concordato con continuità aziendale;
- (solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti) di allegare a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti) di impegnarsi a presentare, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. N.B.: si precisa che in caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre l'impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC. (art. 47, comma 3, D.L. 77/2021);

- (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti) di impegnarsi a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e una relazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. N.B.: detta relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara (art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile (art. 47, comma 4, D.L. 77/2021). Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. N.B: il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- (eventuale) la composizione del raggruppamento, le quote di ripartizione delle prestazioni e l'impegno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico capogruppo:
- il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 6.1 del Disciplinare;
- le modalità con cui l'operatore economico intende espletare i servizi di ingegneria e architettura;
- (eventuale) individuazione gruppo di lavoro e requisiti speciali nel caso di staff tecnico in possesso dei requisiti richiesti all'interno dell'operatore economico in possessi di SOA per costruzione progettazione.

ISTANZA PROGETTISTI (DA RENDERE SUL MODELLO A1)

Gli operatori economici che rendono le prestazioni tecniche in qualità di associati o indicati, utilizzando preferibilmente l'allegato modello A1 dichiarano:

Per i professionisti singoli

a) Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);

Per i professionisti associati

b) Dati identificativi (nome, cognome, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

c) Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, posizione giuridica o carica rivestita) di tutti i

soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Perle società di ingegneria

 d) dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, posizione giuridica o carica rivestita) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per i consorzi stabili

e) dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, posizione giuridica o carica rivestita) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

per tutte le società

- f) estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- i professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.2.1 del Disciplinare:
- di non trovarsi (il dichiarante e gli altri soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del Codice) in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dagli articoli 94 e 95 del Codice;
- che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 67, comma 4 e 68, comma 14, del Codice;
- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- dichiarazione ai sensi dell'articolo1-bis, comma14, della legge 18 ottobre 2001, n.383;
- (eventuale) la partecipazione in forma di consorzi di società di professionisti o di società di ingegneria con indicazione delle consorziate esecutrici;
- (eventuale) la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti;
- (eventuale) la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo costituito;
- (eventuale) la partecipazione in forma di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti;
- (eventuale) dichiarazione di partecipazione in forma di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;
- (in caso di società costituite da meno di 5 anni) che si avvale del possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci, o dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti;
- (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.35 parte V allegato
 II.12 del Codice
- (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.36 parte V allegato II.12 del Codice:
- (in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.39 parte V allegato II.12 del Codice riguardanti il giovane professionista;
- (in caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.38 parte V allegato II.12 del Codice;

- l'eventuale subappalto;
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale;
- l'impegno ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- eventuali segreti tecnici e commerciali di cui all'art. 35 comma 4 del Codice;
- dichiarazione sulla posizione contributiva;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale e l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
 l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni;
- (solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti) di allegare a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti) di impegnarsi a presentare, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. N.B.: si precisa che in caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre l'impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC. (art. 47, comma 3, D.L. 77/2021);
- (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti) di impegnarsi a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e una relazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. N.B.: detta relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara (art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4, D.L. 77/2021). Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. N.B: il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante;

- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No SignificantHarm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a https://www.comune.porto-torres.ss.it/.galleries/doctesti_amm_trasp/Codice_di_comportamento_agg_dicembre_2022.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare i patti di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto DM 11 Ottobre 2017, in G.U. Serie Generale N. 259 del 6 Novembre 2017 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI..

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo l'allegato modello- DGUE – AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E TECNICI", conforme al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE). Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

In riferimento ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo il concorrente, in luogo della compilazione della Parte VI – Sez. B e C del DGUE, ne attesta il possesso mediante la compilazione del Modello A.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da:

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- il progettista incaricato se soggetto singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DOCUMENTO "PASSOE"

Il concorrente allega il documento "PASSOE", di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

14.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 11 del presente Disciplinare.

14.5 GARANZIE – CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente allega la garanzia di cui all'art. 9 del presente Disciplinare.

14.6 PATTI DI INTEGRITÀ

Il concorrente allega il "Patto di Integrità", sottoscritto, approvato con deliberazione della Giunta della Rete n. **20/2019**, approvato dalla R.A.S. con deliberazione della G.R. n.30/16 del 16.06.2015 come modello per Comuni, Unione dei comuni e Enti di Area vasta comunque denominati (L. 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), allegato del presente bando. Allega inoltre il Patto d'Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con Deliberazione G.C. 168/2016 e ss.mm.ii.

14.7 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.8 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (Modello F);
- 3) il contratto di avvalimento secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Disciplinare;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

14.10 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

L'operatore economico allega, secondo l'allegato Modello G, autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del titolare effettivo nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della sezione "BUSTA TECNICA" secondo le modalità di seguito riportate, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte dei Commissari sulla base dei criteri e sub criteri di cui alla Tabella dell'art. 17 del presente disciplinare. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1

L'Offerta Tecnica deve essere redatta nel rispetto di obblighi, previsioni, specifiche tecniche, requisiti, prestazioni - intese come minime - e vincoli posti dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico a base di gara, con riferimento sia agli elaborati grafici progettuali sia ai documenti di gara e contrattuali.

L'offerta dovrà essere suddivisa in file distinti composti da cartelle (facciate), numerate con la modalità "pagina 1 di n", come di seguito riportato.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10, con max 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno.

Si precisa che le ulteriori schede, in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione.

Non sono computati gli indici, sommari, copertine.

Nome file	Paragrafi	Contenuto	Riferimento criterio di valutazione
	Criterio 1.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta.	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 2 cartelle in formato A3 o 4 cartelle in formato A4 per ognuno dei servizi prestati.	1.1
	Criterio 1.2 Qualità professionale complessiva del gruppo di progettazione.	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 4 cartelle in formato A4.	1.2
1. Valutazione Servizi tecnici	Criterio 1.3 Utilizzo di tecniche BIM (Building information modeling)	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 5 cartelle in formato A4.	1.3
Servizi tecinci	Criterio 1.4 Capacità tecnica dei progettisti (art. 2.1.1 dei CAM)	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 2 cartelle in formato A4.	1.4
	Criterio 1.5 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva	servizio di progettazione definitiva ed massimo di 20 cartelle in formato A4.	
	Criterio 1.6 Piano per la scomposizione e la demolizione dell'edificio.	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 5 cartelle in formato A4.	1.6
	Criterio 2.1 Certificazione di adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 2 cartelle in formato A4.	2.1
	Criterio 2.2 Certificazione ambientale	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 2 cartelle in formato A4.	2.2
2. Valutazione Esecuzione lavori	Criterio 2.3 Proposta migliorativa aree esterne	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di: 8 cartelle in formato A4 4 cartelle in formato A3 Il computo metrico non estimativo	2.3
	Criterio 2.4 Piano delle garanzie e delle manutenzioni ordinarie	Relazione descrittiva composta da un numero massimo di 4 cartelle in formato A4	2.4
1. Avvalimento premiale (eventuale)	Contratto di avvalimento in caso di avvalimento premiale di cui all'art. 104 comma 12 del Codice.	Contenuti come da art.7 del Disciplinare	

Non sono ammesse prestazioni minime inferiori rispetto a quelle indicate nel capitolato e nei documenti tecnici progettuali anche in materia di CAM e di rispetto del principio del DSNH.

La documentazione relativa all' Offerta Tecnica non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica.

Le eventuali proposte migliorative di cui al criterio 2.3 verranno recepite all'interno dei livelli progettuali. Il valore economico delle proposte migliorative è a carico del concorrente, che ne dovrà tener conto nella formulazione del ribasso sull'importo posto a base di gara. I contenuti delle proposte migliorative, offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario che, pertanto, sarà tenuto ad attuarle a propria cura e spese con rinuncia ad avanzare nei confronti dell'Amministrazione qualsivoglia richiesta di ristoro o indennizzo.

L'operatore economico ha facoltà di allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente

oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, L'OFFERTA ECONOMICA, predisposta preferibilmente secondo il Modello H Offerta Economica, allegato al presente disciplinare di gara.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale** espresso in cifre e lettere sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 4.698.259,19; Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali senza prendere in considerazione la terza cifra decimale.

Rispetto ai lavori ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice:

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) i costi della manodopera.

L'offerta deve altresì indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Codice.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto disposto dall'art. 44 comma 4 e dall'art. 108 comma 2 lett. e) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Si lascia al concorrente la libertà di scegliere il numero di facciate da dedicare a ciascun sub-criterio fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 15.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	Criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	Servizi tecnici La valutazione riguarderà i servizi di ingegneria e architettura e i soggetti incaricati delle prestazioni tecniche.	45	1.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta intesa come capacità a realizzare la prestazione oggetto di appalto sotto il profilo tecnico desunta da un numero massimo di tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Nella relazione, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di: - ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del D.M. 17/06/2016); - importo dei lavori; - descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati; - presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL; - nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell'intervento. Costituirà elemento di valutazione la similitudine dei servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare il complesso delle attività che compongono il servizio di che trattasi ed aventi caratteristiche di affinità e, preferibilmente, di analogia con le attività oggetto di affidamento. Verranno valutati favorevolmente progetti eseguiti secondo l'elenco di cui al punto 2.1.1 dei CAM e progetti realizzati a valere su finanziamenti PNRR nel rispetto del principio DSNH.	8		
			1.2	Qualità professionale complessiva del gruppo di progettazione. La Commissione valuterà i curricula dei professionisti con specifico riguardo alla presenza di certificazioni, abilitazioni, master etc attinenti all'oggetto dell'appalto e ogni altro attestato utile a definire compiutamente la qualità e il livello professionale dei progettisti anche ai fini dell'elaborazione di studi speciliasti	2		

	Utilizzo di tecniche BIM (Building		
	information modeling)		
	La Commissione valuterà la proposta del		
	concorrente riguardante l'uso di metodi e		
	strumenti di gestione informativa digitale delle		
	costruzioni per la progettazione e la		
	realizzazione di opere.		
1.3	Il concorrente potrà utilizzare in via	8	
	semplificativa l'elencazione contenuta all'art.	O	
	7-bis comma 1 del Decreto ministeriale 1°		
	dicembre 2017, n. 560.		
	Verranno valutati inoltre metodi e strumenti		
	digitali che consentano alla stazione appaltante		
	di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento		
	del cronoprogramma e dei costi dell'opera.		
	Capacità tecnica dei progettisti (art. 2.2.1 dei		
	CAM)		
	<u>`</u>		
	E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di		
	architettura e ingegneria che includa, nel		
	gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli		
	aspetti ambientali ed energetici degli edifici,		
	certificato da un organismo di valutazione della		
	conformità accreditato secondo la norma		
	internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.		
	Tale certificazione di competenza è basata sugli		
	elementi di valutazione della sostenibilità e i		
1.4	contenuti caratteristici dei diversi protocolli di		2
1.4	sostenibilità energetico-ambientale degli edifici		2
	(rating systems) esistenti a livello nazionale o		
	internazionale, ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4-"dei C.A.M. Verifica dei criteri		
	ambientali e mezzi di prova", oppure su norme		
	tecniche applicabili emanate dagli organismi di		
	normazione nazionali o internazionali, purché		
	tale certificazione di competenza sia rilasciata		
	alle figure di cui all'art. 66 del Codice.		
	Tale soggetto può essere lo stesso firmatario		
	del progetto o far parte del gruppo di		
	progettazione.		
	Modalità di esecuzione del servizio di		
	progettazione definitiva ed esecutiva. La Commissione valuterà la relazione con la		
1.5	1	25	
	metodologia di sviluppo, gli strumenti e i		
	contenuti dei livelli progettuali. Dovranno essere illustrate in via		
I I	esemplificativa:]	I

			- le tematiche principali che caratterizzano le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva; - i contenuti dei 2 livelli progettuali anche con lo sviluppo di elaborati ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto; - le modalità di interfaccia con il Responsabile Unico del Progetto e con l'amministrazione durante la fase di progettazione, le modalità di aggiornamento sugli sviluppi progettuali; -l'utilizzo di strumenti, attrezzature e processi innovativi; - le procedure previste per il coordinamento con gli Enti interessati e l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza; -il coinvolgimento di tutti gli stakeholders; Dovranno essere sviluppate le tematiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi e il principio del DSNH da recepire all'interno del progetto nonché descritte eventuali metodologie di ottimizzazione per la sostenibilità (LCA e LCC)		
		1.6	Piano per la scomposizione e la demolizione dell'edificio. La Commissione valuterà la relazione con la quale il concorrente illustra la strategia, gli accorgimenti e le tecniche da seguire nella demolizione dell'edificio al fine di ridurre al minimo gli impatti in particolar modo sulle aree limitrofe in considerazione della presenza di elementi sensibili anche nel rispetto dei CAM e del principio DNSH.	4	
		2.1	Certificazione di adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere (comprovata dal possesso di certificazione di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 e PdR UNI 125:2022)		1
2	Esecuzione dei lavori La valutazione riguarderà i lavori e i soggetti incaricati dell'esecuzione dei medesimi.	2.2	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di		1

2.3	ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001. Proposta migliorativa aree esterne La Commissione valuterà le eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto in progetto alla categoria "Sistemazioni esterne e opere varie" riguardanti la sistemazione degli spazi esterni con particolare riferimento alla riqualificazione dei 2 campi sportivi. La proposta dovrà contenere anche il computo metrico non estimativo di confronto tra quello di progetto e quello offerto.	25	
2.4	Piano delle garanzie e delle manutenzioni ordinarie Verranno valutate proposte con le quali il concorrente assume l'impegno a garantire la manutenzione ordinaria dopo il collaudo e con le quali illustra gli anni e le modalità di garanzia degli impianti in capitolato al fine di migliorare le caratteristiche manutentive interne ed esterne dell'edificio nel tempo con indicazione di tipologia, metodologia, periodicità, assistenza, durata dei servizi offerti, ecc	8	

Totale	80			

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente dalla Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente
Non valutabile\assente	0
Inadeguato	0,1
Scarso	0,2
Insufficiente	0,3
Mediocre	0,4
Sufficiente	0,5
Discreto	0,6
Buono	0,7
Distinto	0,8
Ottimo	0,9
Caratteristiche di eccellenza	1

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'assegnazione del coefficiente degli elementi qualitativi da utilizzare per il calcolo dei punteggi (vedi art. 17.4) si procede in questo modo:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente dalla Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la scala di valori di cui sopra;
 - Si determina la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito a ciascun sub criterio dell'offerta;
- Si attribuisce il coefficiente uno al valore medio massimo tra tutte le offerte e si proporziona linearmente a tale media massima gli altri valori medi (prima riparametrazione).

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *formula con interpolazione lineare*:

Ci = Aa / A max

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Aa= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Amax = ribasso percentuale più conveniente

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$n$$

$$Pi = \sum [Cxi * Px]$$

$$x=1$$

dove

Pi= punteggio del concorrente i-esimo

Cxi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

Px = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Non si procederà alla seconda riparametrazione.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Preliminarmente si dà atto che, ai sensi dell'art.225, comma 2, del Codice, è fatta salva l'applicazione in via transitoria (fino al 31/12/2023) dell'art.58 del D.lgs. 50/2016, disciplinante la modalità telematiche di svolgimento delle operazioni di gara.

Ciò detto, si ribadisce che la presente procedura è gestita integralmente con modalità telematiche mediante la piattaforma denominata *SardegnaCAT*.

L'apertura della busta di qualifica verrà comunicata mediante la sezione messaggistica del Sistema SardegnaCAT.

Non si terranno sedute pubbliche per l'apertura delle buste.

Considerati, con riferimento all'obbligo di apertura delle offerte in seduta pubblica:

- il richiamato art. 58 del D.Lgs. 50/2016, che non contempla alcuna fase pubblica;
- gli orientamenti giurisprudenziali maturati nella vigenza della citata disposizione, hanno confermato la non sussistenza dell'obbligo dell'apertura delle offerte in seduta pubblica nel caso di utilizzo di piattaforme telematiche, visto che tali strumenti assicurano la duplice garanzia: (i) dell'intangibilità ed integrità delle offerte

e dei documenti presentati: le buste possono essere aperte solo a seguito del completamento della fase precedente e in maniera simultanea, con conseguente impossibilità di accesso e di alterazione per tutti gli addetti alla gestione della gara prima del momento stabilito dalla procedura di gara; (ii) la tracciabilità di ogni operazione effettuata sul sistema: la modalità telematica consente di registrare e riscontrare ogni movimento/operazione effettuata sul sistema.

Degli esiti delle fasi di gara verrà data comunicazione agli operatori economici nelle forme di cui all'art.2.3.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di <u>inversione procedimentale</u> e pertanto procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia (se dovuta) e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La prima seduta ha luogo il giorno 28/08/2023 inizio alle ore 10:00.

In caso di rinvio la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice con il supporto del Responsabile di fase del RUP procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria che viene comunicata ai concorrenti per mezzo della Piattaforma

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli
estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Un'offerta è considerata anormalmente bassa se presenta una deviazione pari o superiore al 30% rispetto all'offerta immediatamente più alta. Per offerta si intende la proposta economica sui soli lavori a base di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **tre giorni** dal ricevimento della richiesta in considerazione dei tempi ristretti imposti dalle milestones dell'Unione Europea.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di affidamento procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Come già indicato sopra, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, co. 1 lett. a) della L. n. 120 del 2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), L. n. 108 del 2021).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 4.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In applicazione della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'eventuale subappaltatore, subcontraente e alle imprese cooptate. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Porto Torres.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione https://www.comune.porto-torres.ss.it/.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: mediante apposita istanza da inoltrare mediante il sistema di messaggistica di SardegnaCAT.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari 17 Cagliari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo trenta giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente della C.U.C.

Ing. Giovanni Antonio Pisoni

Il Responsabile Unico del Progetto ing. Massimo Ledda

Il Responsabile di fase Dott. Marco Azara